

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 222/2010

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Regime delle notificazioni in caso di irreperibilità del destinatario o di suo rifiuto di riceverne la copia ex art. 140 c.p.c. – Decorrenza degli effetti della notifica nei confronti del destinatario dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Norme impugnate:

Art. 140 c.p.c.

Parametri costituzionali:

Art. 3 Cost.

Art. 24 Cost.

Art. 111 Cost.

- (1) È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disposizione stessa. La questione è divenuta priva di oggetto: infatti, successivamente all'ordinanza di remissione, la sentenza n. 3/2010 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.**

Con ordinanza 222/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della disposizione stessa.

Il giudice rimettente ha sollevato il dubbio di compatibilità costituzionale della disposizione, nella parte in cui essa, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale ed aver affisso il prescritto avviso alla porta dell'abitazione del destinatario, completa l'iter notificatorio, inviando al destinatario medesimo una raccomandata con avviso di ricevimento contenente notizia dell'avvenuto deposito, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore, in modo analogo a quanto previsto dall'art. 8, 4° co., l. 20.11.1982, n. 890 (“notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), come modificato dall'art. 2, d.l. 14.03.2005, n. 35 (“disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”), convertito, con modificazioni, dalla

l. 14.05.2005, n. 80. L'art. 140 c.p.c. è stato denunciato, quindi, nella parte in cui, secondo il diritto vivente – quale risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite –, fa decorrere gli effetti della notifica, nei confronti del destinatario della stessa, dal compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti, ossia dalla spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel disciplinare il regime delle notificazioni in caso di irreperibilità del destinatario o di suo rifiuto di riceverne la copia, l'art. 140 c.p.c. prescrive che l'ufficiale giudiziario depositi la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigga avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dia notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione censurata non chiarisce, tuttavia, il termine *ad quem* per far decorrere gli effetti della notifica in tali particolari ipotesi, non specificando quale sia l'atto finale che perfeziona l'*iter* notificatorio. Tale questione è superata dalla costante interpretazione offerta dalla Corte di cassazione sul punto, secondo cui tale data coinciderebbe con il giorno in cui l'ufficiale giudiziario spedisce al destinatario la raccomandata.

La disposizione censurata, così interpretata, finirebbe per prevedere un termine *ad quem* più breve rispetto a quanto, invece, previsto dall'art. 8, 4° co., l. 890/1982, in tema di notificazioni a mezzo di posta, laddove si prevede che il termine di decorrenza degli effetti della notifica decorra dopo essere trascorsi dieci giorni per il ritiro del piego, esponendo ingiustificatamente il destinatario di una notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ad un trattamento meno garantista, in contrasto con l'art. 3 Cost. Vi sarebbe, inoltre, anche un contrasto con l'art. 24 Cost., per la minor tutela offerta al destinatario di una notifica ex art. 140 c.p.c. essendo questi costretto a presidiare con tendenziale continuità la sua cassetta postale anche in periodo di vacanza o ferie, per evitare il rischio di perdere tempo utile al compimento di attività difensive che prendano data a partire dall'avvenuta notifica. Ad avviso del rimettente, tale disciplina di porrebbe, infine, in contrasto con l'art. 111 Cost, in quanto far coincidere l'instaurazione del contraddittorio con il momento perfezionativo della notifica dal punto di vista solo del notificante, senza tenere conto del momento in cui l'atto informativo entra nella effettiva sfera di conoscibilità del notificato, significherebbe, da un lato, configurare il contraddittorio come mero simulacro e, dall'altro, far prevalere la posizione del notificante su quella del notificato senza che ciò sia supportato da una ragionevole esigenza di tutela del notificante.

Senza entrare nel merito della questione sulla rilevanza e fondatezza della questione, la Corte costituzionale si è limitata a constatare, nel caso di specie, che successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte stessa, con la sentenza n. 3/2010, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Con la sentenza 3/2010, la Consulta ha chiarito che, premesso che non esistono impedimenti di ordine costituzionale nell'ambito del processo civile a che le modalità delle notifiche siano diversamente disciplinate in relazione ai singoli procedimenti e che, ai fini della garanzia del diritto di difesa del destinatario delle notificazioni per ufficiale giudiziario, deve ritenersi sufficiente che copia dell'atto pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario medesimo, ciò nonostante l'interpretazione dell'art. 140 c.p.c. è diventata

incostituzionale, a seguito della sentenza della Corte stessa n. 477/2002¹.

Per effetto della citata sentenza 477/2002, risulta infatti ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; con la conseguenza che, anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l'atto sia consegnato all'ufficiale giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità previste dal citato art. 140 c.p.c. possono essere eseguite anche in un momento successivo². Ciò comporta che, mentre il notificante *ex art. 140 c.p.c.*, sia pure subordinatamente al buon esito della notifica, evita ogni decadenza a suo carico con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, il destinatario – in un contesto che, dal punto di vista del perfezionamento della notifica, continua ad essere ancorato alla spedizione della raccomandata informativa, trascurando la ricezione della stessa (o gli altri modi considerati dal sistema equipollenti) – soffre di una riduzione dei termini per lo svolgimento delle successive attività difensive, giacché questi cominciano a decorrere da un momento anteriore rispetto a quello dell'effettiva conoscibilità dell'atto.

Né la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario con la semplice spedizione della raccomandata prevista dall'art. 140 c.p.c. può giustificarsi con il ritenere che sia onere del destinatario, ove si allontani, di predisporre le cose in modo da poter essere informato di eventuali comunicazioni che siano a lui dirette. Difatti, l'evoluzione della vita moderna e gli spostamenti sempre più frequenti per la generalità delle persone fanno sì che l'onere di assunzione di misure precauzionali in vista di eventuali notificazioni non può operare anche in caso di assenze brevi del destinatario, poiché altrimenti il suo diritto di difesa sarebbe condizionato da oneri eccessivi.

Secondo la Corte è irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Si tratta di un autorevole conforto ad una delle espressioni salienti del principio per cui la parte è tenuta a sopportare la decadenza da un potere processuale solo quando essa derivi da una causa a lei imputabile. Tale principio può essere ricavato dall'art. 24 Cost., nonché dal nuovo testo dell'art. 111 Cost., nel loro profilo di garanzia costituzionale dell'effettività del contraddittorio. Nella legislazione ordinaria tale principio trova espressione nelle molte norme di rimessione in termini (artt. 184 bis, 294, 650, 668 c.p.c., ecc.), di cui è costellata la disciplina del processo civile.

Con l'ordinanza in commento, pertanto, la Consulta si è limitata a rilevare che la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile dal momento che la medesima è ormai divenuta priva di oggetto. Infatti, la dichiarazione di incostituzionalità (successiva all'ordinanza di rimessione) della medesima disposizione censurata nel presente giudizio, in forza dell'efficacia *ex tunc* di tale pronuncia di illegittimità, preclude al giudice *a quo* una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola

¹ C. cost. sent. n. 477/2002, in *Foro it.*, 2003, I, 13, n. CAPONI. Una soluzione analoga era stata già adottata dalla Corte costituzionale in relazione alle notificazioni internazionali: v. Corte cost. sent. n. 10/1978, in *Foro it.*, 1978, I, 550, n. di PROTO PISANI; Corte cost. sent. n. 69/1994, n. 69, in *Foro it.*, 1995, I, 2336.

² V. C. cost. sent. 28/2004, in *Foro it.*, 2004, I, 645, n. CAPONI; C. cost. ord. 97/2004, in *Giur. cost.*, 2004, 1087, n. CERASO.

potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente³.

Risulta interessante notare come nel caso di dichiarazione di incostituzionalità sopravvenuta, la Corte preferisca adottare la formula della “manifesta inammissibilità”, mentre tradizionalmente, nel caso di modifiche legislative o *ius superveniens*, la Corte sembra preferire la scelta della restituzione degli atti al giudice *a quo*, senza entrare nel merito della singola questione, evitando di verificare la natura “sostanziale” o meramente “formale” della modifica normativa con riguardo alla specifica questione di costituzionalità sollevata, lasciando piuttosto al giudice rimettente l’analisi sul grado di incidenza della riforma sulla questione.

Daria Perrone

³ Le decisioni di restituzione degli atti ai giudici *a quibus*, quale categoria di provvedimenti di origine essenzialmente giurisprudenziale, non trova origine e giustificazione in una specifica disposizione normativa (v. MALFATTI – PANIZZA – ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2003, 125 ss.). Questo tipo di pronunce, efficacemente definite da Antonio Ruggeri “*a scatto automatico*”, permettono, da un lato, alla Corte di “liberarsi” rapidamente delle questioni pendenti e, dall’altro lato, contribuiscono ad instaurare un felice rapporto tra giudici e Corte, improntato ai canoni della collaborazione. In questo senso, infatti, la Corte preferisce lasciare ai giudici la valutazione sulla “nuova” rilevanza e fondatezza della questione, senza sostituirsi a loro in questo delicato giudizio proprio dell’ordinanza di rimessione ed evitando improprie intromissioni.